



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Napoli - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Carla Musella	Presidente
dott.ssa Isabella Diani	Consigliere
dott.ssa Anna Maria Beneduce	Consigliere relatore

ha pronunciato all'udienza del 16.05.2018 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2012

TRA

T s.p.a. in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso in appello, dal prof. avv. R. De Luca Tamajo, R. Tomei e F. Raimondo Boccia, ed elettivamente dom.ta presso lo studio del primo in Napoli, Viale Gramsci n. 14;

APPELLANTE

E

Bi, rappresentata e difesa dal prof. avv.to U. Gargiulo presso il quale elett.te domicilia in Napoli, alla via M. Zannotti n. 20;

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato il 21.06.2011 la ricorrente-appellata in epigrafe, dipendente della s.p.a. T al Customer Operation Mobile, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, esponendo di avere formulato richiesta di fruizione di un periodo di ferie dall'1.09.2009 al 23.09.2009 per un totale di 10 giorni non considerando nella propria richiesta la festività del Santo Patrono del 19 settembre, spettante di diritto come festività retribuita e che nel ricevere la retribuzione del mese di ottobre, dallo statino paga aveva avuto una trattenuta di euro 92,61 con la indicazione di " assenza non retribuita".

Tutto ciò premesso chiedeva accertarsi il proprio diritto alla restituzione dell'importo illegittimamente trattenuto in busta paga. Con condanna della società alla restituzione della somma indicata oltre accessori.

Nella resistenza della T. s.p.a. – che, costituitasi in giudizio, si opponeva alla domanda chiedendone il rigetto, con rivalsa delle spese - con sentenza dell'11.06.2012 il Giudice adito accoglieva il ricorso, compensando interamente tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, la s.p.a. con ricorso depositato il 7.09.2012, chiedendo la riforma della pronuncia gravata e il rigetto della domanda proposta in prime cure, con vittoria delle spese del doppio grado.

L'appellante denunciava l'erroneità dell'interpretazione data dal primo giudice alla disciplina legislativa e regolamentare intervenuta sul punto.

Fissata dal Presidente l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., si costituivano tempestivamente nel giudizio di gravame B deducendo l'infondatezza dell'avverso appello, di cui chiedevano il rigetto, con rivalsa delle spese.

All'udienza odierna la Corte si è pronunciata come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, perciò, deve essere respinto.

La normativa convenzionale da esaminare con riferimento alla questione in esame è data dal combinato disposto dell'art. 28 e dell'art. 31 del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 3.12.2005.

La prima disposizione (art. 28) al 2° comma prevede: " ... agli effetti della legge n. 260/1949, L. 54/77 e del DPR n. 792/95 sono considerati giorni festivi: A) la festività del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno; B) le festività di cui appresso: Capodanno, Epifania del Signore, Lunedì di Pasqua, SS. Pietro e Paolo per il Comune di Roma; Assunzione di M.V., Ognissanti; Immacolata Concezione; Natale; S. Stefano; C) il giorno del Santo Patrono del luogo in cui è situata la sede di lavoro di riferimento del dipendente, o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 lettera B)".

L'art. 31, poi, comma 1° CCNL Telecomunicazioni prevede che " ... i giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie".



Orbene, a fronte di un dettato contrattuale chiarissimo, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la Azienda, mancando la richiesta della lavoratrice, non correttamente ha detratto l'importo corrispondente.

L'inciso " i giorni festivi di cui all'art. 28 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie" va interpretato nel senso della non necessità che tali giorni, ai fini della loro fruizione come riposo, debbano costituire oggetto di una espressa richiesta del lavoratore, ma che essi, per il fatto stesso della loro previsione come festività, danno diritto al lavoratore al corrispondente giorno di riposo, distinto dalle ferie.

Il CCNL all'art. 31 si esprime chiaramente in termini di " non computabilità" dei giorni festivi " che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie". Il testo negoziale (" non sono computabili"), osserva il Collegio, non lascia spazio a letture diverse.

L'assunto dell'appellante che insiste sulle potenzialmente gravissime ricadute che la condotta della appellata B. avrebbe potuto avere sul traffico telefonico nazionale essendo quest'ultima inserita in turni resi in modalità " H24" appare, ad avviso della Corte, privo di pregio.

Infatti da un esame degli accordi aziendali emerge che " ... in occasione delle festività nazionali e delle ricorrenze del S. Patrono è previsto un presidio pari al 55% di quello previsto per la corrispondente giornata feriale".

Lo stesso giudice di prime cure aveva osservato correttamente che la mancata presenza dei lavoratori turnisti operanti sul servizio " 119" per le ricorrenze delle festività poteva essere sopperita con una organizzazione di una turnazione che avesse previsto la presenza di lavoratori anche nel giorno festivo, remunerando tali prestazioni con le maggiorazioni previste dal CCNL.

Inoltre si osserva che la B. non si era affetta assentata ingiustificatamente, creando un disservizio al proprio datore di lavoro, ma aveva comunicato la sua assenza dal servizio (peraltro per un viaggio organizzato dal CRAL aziendale e con un largo anticipo, in data 28.05.2009) per un intero periodo (dall'11 al 23 settembre) imputando però a ferie i giorni " a cavallo" della festività del Santo Patrono.

Alla stregua di tali disposizioni contrattuali ed alla luce delle sentenze della Suprema Corte che da decenni sottolineano l'importanza dell'esegesi letterale del contratto collettivo, specie di quello nazionale (Cass. n. 3693/1992; n. 14135/1999) l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

1) rigetta l'appello;

2) condanna la s.p.a. T s.p.a. al pagamento delle spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 1.500,00 con attribuzione.



Napoli, 16.05.2018.

Il Consigliere estensore

D.ssa Anna Maria Beneduce

Il Presidente

D.ssa Carla Musella

